



Trade & Customs Italian Update

Aprile - Giugno, n. 2/2019

Global Indirect Tax Services



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Accordo di libero scambio UE - Vietnam

Si segnala che con il [comunicato stampa](#) del 30 giugno 2019 la Commissione Europea ha annunciato la sottoscrizione dell'Accordo di libero scambio (di seguito 'Accordo') tra l'Unione Europea e il Vietnam. Il citato comunicato stampa precisa che l'Accordo sarà presentato al Parlamento Europeo per l'approvazione.

Nello specifico, come si evince anche dal precedente [comunicato stampa](#) del 25 giugno 2019 – con cui la Commissione Europea ha annunciato l'approvazione, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, del citato Accordo – le parti si impegnano a non applicare misure tariffarie sulla quasi totalità delle merci scambiate tra gli Stati membri dell'Unione e il Vietnam. Inoltre sembrerebbe che l'Accordo introdurrà una serie di misure non tariffarie che faciliteranno gli scambi commerciali nel settore automobilistico e garantirà la protezione di 169 prodotti alimentari e bevande tradizionali europei in Vietnam.

Classificazione doganale delle merci (Cass. Civ. n. 11052 del 19 aprile 2019)

Si segnala come la Corte di Cassazione con la [sentenza n. 11052](#) del 19 aprile 2019 abbia chiarito che l'Informazione Tariffaria Vincolante (ITV), rilasciata dopo lo sdoganamento della merce e che conferma la voce doganale utilizzata dall'operatore economico, possa essere fatta valere in giudizio laddove si dimostri che le merci contestate presentino le medesime caratteristiche tecniche dei beni oggetto dell'ITV.

Nello specifico, si segnala che la questione sottoposta ai Giudici di Legittimità aveva ad oggetto un accertamento dell'Agenzia delle Dogane relativo ad una presunta errata classificazione di beni importati da un'azienda italiana, per i quali era stata successivamente rilasciata una ITV attestante la correttezza del codice di classificazione utilizzato per le merci oggetto di importazione.

Ebbene – anche se sulla base del previgente art 12, par. 2 del Reg. UE 2913/92 (CDC), interamente ripreso nella sua formulazione dall'art. 33, par. 2 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU), *"Le decisioni ITV (...) sono vincolanti (...) a) per le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia"* – la Suprema Corte ha espresso il principio sulla base del quale laddove risulti che le merci importate rispettino *"esattamente la classificazione dichiarata in dogana (...) proprio in forza di quanto attestato dalla successiva ITV"*, quest'ultima, seppur rilasciata in un momento successivo allo sdoganamento, può essere presa in considerazione in giudizio per determinare la correttezza della classificazione doganale.

I nuovi termini di prescrizione delle obbligazioni doganali introdotti dalla 'Legge Europea 2018'

In data 11 maggio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 3 maggio 2019, n. 37 contenente *'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018'* (di seguito 'Legge Europea') con la quale sono state introdotte, tra le altre, novità in materia doganale.

In particolare, vale la pena evidenziare come l'art. 12 della Legge Europea abbia riformulato la norma relativa ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali di cui all'art. 84 del D.P.R. del 23/01/1973 n. 43 (TULD 'Testo unico della legislazione doganale'). In proposito si segnala che – fermo restando il termine triennale di prescrizione decorrente dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale previsto dalla normativa unionale (art.103 del Reg. UE. n. 952/2013) – la nuova formulazione del citato art. 84 stabilisce il termine di sette anni per la notifica dell'accertamento qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali *"sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile"*. Inoltre occorre rilevare come il terzo comma del nuovo articolo 84 specifichi che i termini di cui sopra si applicano *"alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016"*.

Deposito commerciale di mero stoccaggio gestito in regime di deposito fiscale: obbligo di prestare la cauzione

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli con la [risoluzione n. 1](#) del 10 maggio 2019, ha fornito chiarimenti circa la portata dell'obbligo di prestare cauzione di cui all'art. 5, comma 3, lett. a, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) qualora l'esercente del *"deposito fiscale di mero stoccaggio si limiti ad effettuare servizi di detenzione di prodotti per conto terzi e non interviene nella commercializzazione dei prodotti detenuti"*.

In particolare, l'Agenzia delle Dogane ha precisato che

- i. il depositario deve garantire l'Amministrazione sia per *"eventuali ammanchi dei prodotti in giacenza che per la mancata corresponsione dell'imposta sui prodotti immessi in consumo"*,
- ii. l'importo della garanzia deve essere commisurata, in via ordinaria, al 10% dell'imposta che grava sulla quantità di prodotti che possono essere detenuti in base alla capacità di stoccaggio del serbatoio,
- iii. la cauzione non può essere inferiore all'ammontare *"dell'imposta mediamente pagata alle prescritte scadenze"*, e,
- iv. ai sensi dell'art. 64, comma 1 del D.Lgs. n. 504/95 la cauzione deve essere integrata *"ogni qual volta si verifichi una circostanza comportante un aumento pari o superiore al 10% della garanzia prestata"*, il che presuppone da parte del competente ufficio delle dogane un monitoraggio continuo della congruità della cauzione.

Ne deriva che sulla base di una ponderata valutazione delle circostanze oggettive, è possibile una sostanziale ridefinizione della cauzione in ragione delle modalità concrete di utilizzo del deposito fiscale.

Estrazione dei beni da deposito IVA e fattura elettronica: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Lo scorso 14 maggio 2019 l'Agenzia delle Entrate con l'[interpello n. 142](#) ha fornito chiarimenti in relazione all'impiego della fattura elettronica per l'estrazione delle merci da deposito IVA.

In particolare, l'Agenzia ha evidenziato come l'estrazione da deposito IVA (a differenza delle operazioni elencate dall'art. 50-bis, comma 4, D.Lgs. n. 331/1993)

- i. comporti l'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto,
- ii. possa essere effettuata esclusivamente da soggetti passivi di imposta e,
- iii. sia soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica.

Inoltre, l'Amministrazione fiscale, ha precisato che le autofatture emesse per l'estrazione dei beni da un deposito IVA possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche o elettroniche extra Sdl ('Sistema di Interscambio'), eccetto nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il valore delle merci immesse nel deposito e il valore delle merci che se ne estraggono.

E' possibile infatti che il bene estratto dall'operatore italiano, durante la permanenza nel deposito, sia stato oggetto di una prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore; in tali casi l'autofattura svolge una funzione ulteriore rispetto alla mera integrazione di un documento in quanto consente di individuare il nuovo valore del bene estratto e la corretta base imponibile, pertanto, nella circostanza in esame è prescritto l'obbligo di fattura elettronica tramite Sdl.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

Partner responsabile

Trade & Customs

Global Indirect Tax Services

T: +39 06 809631

E: mfabio@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Trade & Customs Italian Update / Aprile - Giugno, n. 2/2019

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.